

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRALASCO, DALLE MURA, LEPRE,
TALAMONA, MARAVALLE e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1979

Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il trattamento assistenziale a favore dei ciechi assoluti allo stato attuale opera in maniera differenziata a seconda della causa che ha determinato l'infermità.

A questo fine vengono distinte tre categorie: quella dei ciechi civili, dei ciechi di guerra e da cause di servizio. Si determinano in questo modo evidenti sperequazioni all'interno di una categoria di persone particolarmente colpite dalla sorte e meritevoli tutte della piena solidarietà della comunità nazionale.

Dinanzi al fatto che dal punto di vista umano non si sa veramente se sia maggiore la disgrazia di chi ad un certo punto della sua vita subisce questa grave menomazione al servizio del Paese in guerra o nel posto di lavoro o di colui che fin dalla nascita si trova privo della vista, dovrebbe cadere a nostro avviso qualsiasi titolo di merito-crazia.

Giusto sarebbe pertanto che l'assistenza più valida e più completa, volta al sostegno e al recupero alla socialità, venga assicurata a tutti i ciechi assoluti al solo titolo della cecità.

Il disegno di legge che presentiamo alla vostra attenzione si propone di portare l'assistenza ad una sostanziale unificazione, almeno per quel che riguarda una fondamentale esigenza del non veggente che è quella di avere con sé un accompagnatore.

È parso a noi che l'assegno a tal fine erogato al cieco di guerra rappresenti oggi il minimo indispensabile perchè esso sia effettivamente operativo e pertanto lo abbiamo assunto come valore da indicarsi anche per le altre categorie.

Un altro aspetto che si presenta particolarmente gravoso per il non veggente è quello delle spese straordinarie che è costretto ad affrontare a causa della grave menomazione, quali, ad esempio, quelle per l'acquisto del materiale indispensabile alla propria istruzione e della strumentazione particolare egualmente necessaria per lo svolgimento, il più normale possibile, delle proprie attività.

Ci è parso così corrispondente ad un elementare criterio di giustizia considerare il reddito del cittadino non veggente, molto spesso reddito da lavoro, non paragonabile a tutti gli effetti al reddito percepito dagli

altri cittadini, proponendo il raddoppio del tetto contemplato nell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, quale limite al diritto all'assistenza. A queste considerazioni di ordine generale si aggiunge quella più particolare, ma anche più pressante, legata alla inflazione, che rende in pratica superato tale limite.

Convinti della necessità, dettata dal più elementare senso di giustizia, che urge provvedere nel senso indicato dal presente disegno di legge al di là e al di sopra di qualsiasi considerazione di ordine economico, ma nello stesso tempo responsabilmente

impegnati nell'eliminare sprechi di pubblico denaro, proponiamo infine una revisione generale sanitaria degli attuali aventi diritto in modo da porre fine ai non pochi abusi attualmente in essere e portare un elemento di moralizzazione in questo settore.

Questo disegno di legge che affidiamo, onorevoli senatori, alla vostra sollecita approvazione si pone inoltre sulla via della unificazione del trattamento degli handicappati che merita anche esso una più larga revisione legislativa allo scopo di riordinare, razionalizzare ed arricchire una materia in cui il nostro Paese ancora presenta macroscopiche lacune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, affetti da cecità bilaterale permanente, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, sarà equiparata, all'entrata in vigore della presente legge, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, della legge 29 novembre 1977, n. 875.

I figli dei ciechi civili assoluti sono equiparati ai figli dei grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per ciechi civili assoluti si intendono coloro che siano affetti da cecità bilaterale permanente e che non abbiano percezione luminosa o, se l'hanno, non percepiscano oggetto alcuno a qualsiasi distanza.

Art. 2.

Il limite di reddito previsto per la concessione della pensione ai ciechi civili assoluti dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29, che modifica il limite di reddito previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-

legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, modificato a sua volta dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato a lire 6.000.000 a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto ministeriale il limite di cui al comma precedente viene aumentato annualmente in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT sull'indice dei prezzi al consumo.

Art. 3.

A far parte della commissione sanitaria provinciale, di quella regionale, del comitato provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica della commissione consultiva del Ministero dell'interno, vengono chiamati un rappresentante per ogni associazione di categoria legalmente riconosciuta e da questa designato. Il medico provinciale comunicherà per iscritto a tutte le associazioni rappresentate nelle commissioni un elenco trimestrale di tutti gli aspiranti alla pensione e all'indennità di accompagnamento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata la revisione oculistica degli aventi diritto a norma delle disposizioni richiamate nell'articolo 1. Per i casi nei quali si accerti l'insussistenza delle condizioni richieste, si effettuerà, a cura del prefetto, il recupero dell'indebito riscosso.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.